

STATUTO
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
ALME' E VILLA D'ALME'

(approvato, rispettivamente, con deliberazione consiliare del Comune di Villa d'Almè n. 37 del 28 novembre 2017 e con deliberazione consiliare del Comune di Almè n. 42 del 29 novembre 2017)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1

Istituzione dell'Unione tra i comuni di Almè e Villa d'Almè

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Almè e Villa d'Almè con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione.
2. La sede dell'Unione è situata presso il municipio di Villa d'Almè, i suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
4. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione della Giunta.
5. I comuni aderenti si impegnano, per le funzioni e servizi di seguito indicati, a non appartenere contemporaneamente o aderire ad altra unione o ad altra associazione intercomunale oppure ad esercitarli tramite altra forma di cooperazione.
6. La partecipazione di altri comuni all'Unione viene disposta con deliberazione adottata, con le procedure e la maggioranze richieste per le modifiche statutarie, dai consigli comunali dei comuni già partecipanti e dai consigli comunali dei comuni che hanno chiesto

l'ingresso. Contestualmente si provvede a modificare il presente statuto in ordine alla composizione ed al funzionamento degli organi di governo.

Art.2

Finalità dell'Unione

1. L'Unione realizza l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. L'Unione costituisce, ai sensi dell'art.32 del TUEL, se non diversamente disposto, l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata, sia quelli di cui al presente statuto, che quelli conferiti con leggi dello Stato o della Regione.
3. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi pubblici.
4. L'Unione valorizza le libere forme associative operanti sul suo territorio.

Art.3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, ed al contenimento dei costi.

2. In particolare l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Art.4

Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato comunque non inferiore a dieci anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, così come adeguato alla L.R. 19/2008.

Art.5

Recesso di un comune e scioglimento dell'Unione

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare adottata entro il 30 giugno con effetto il 31 dicembre successivo, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima di tre anni dalla sottoscrizione dell'Atto costitutivo.
- 1-bis. Il Comune che esercitasse il recesso prima dei dieci anni è tenuto a rimborsare agli altri Comuni un importo complessivamente pari al 20% del contributo regionale che l'Unione ha conseguito per l'anno

precedente a quello in cui il recesso viene deliberato, fino a un massimo di € 10.000,00.

2. Lo scioglimento consensuale dell'Unione è disposto con deliberazione adottata dai consigli comunali dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. In caso di scioglimento dell'Unione, consensuale o per recesso unilaterale, i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso.
4. In caso di scioglimento dell'Unione, i comuni di Almè e di Villa d'Almè provvedono alla costituzione di un Consorzio per la gestione del cimitero intercomunale. Al Consorzio viene trasferita la proprietà del cimitero intercomunale.

Art.6

Funzioni dell'Unione

1. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
2. E' attribuita all'Unione, in via di primo trasferimento, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi pubblici di seguito elencati:
 - a) cimitero intercomunale;
 - b) conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, ai sensi dell'art.66 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112;

- c) servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;
 - d) servizio idrico-integrato;
 - e) servizio distribuzione gas metano;
 - f) servizio illuminazione pubblica;
 - g) polizia locale, commercio, pubblici esercizi, fiere e mercati.
3. La decorrenza dell'esercizio da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi pubblici conferiti ai sensi del precedente comma, è fissata con provvedimento del Consiglio dell'Unione.
 4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare, di norma, residui gestionali in capo ai comuni.
 5. Il trasferimento di una funzione o di un servizio pubblico implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni, nonché nei relativi contratti attivi e passivi stipulati dai Comuni, nonché nelle concessioni per l'affidamento dei servizi pubblici.
 6. Il cimitero intercomunale, gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio dei servizi pubblici di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2° del presente articolo, già di proprietà dei Comuni aderenti all'Unione, sono trasferiti nel patrimonio dell'Unione; sono parimenti trasferiti al patrimonio dell'Unione gli impianti semaforici e di videosorveglianza, la segnaletica stradale, i congegni di dissuasione diversi dal mero arredo urbano, i veicoli e le attrezzature della polizia locale.

7. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai canoni concessori e dai contributi sui servizi affidati. L'Unione provvede, nelle forme di legge, alla loro riscossione.

Art.7

Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione

1. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione è deliberato dai consigli comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, entro il 31 maggio di ogni anno con effetto dal 1° luglio successivo, ovvero entro il 30 novembre di ogni anno con effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo; con lo stesso atto, i comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.
2. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti, su conforme indirizzo degli enti

TITOLO II

ORGANI

Capo I

Organi dell'Unione

Art.8

Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione il consiglio, il presidente e la giunta. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e

donna al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Unione.

2. Sono organi per la gestione amministrativa: il Segretario dell'Unione, i funzionari dell'Unione, ovvero dei Comuni appartenenti all'Unione, ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione ai sensi dell'art.107 del TUEL.
3. L'attività di revisione economico-finanziaria è esercitata da un Revisore dei Conti eletto dal Consiglio dell'Unione.
4. Fino al 30 giugno 2009, il difensore civico del Comune di Villa d'Almè assume le funzioni di difensore civico dell'Unione e dei Comuni aderenti all'Unione. Con apposito regolamento viene disciplinato il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

Art.8-bis

Istituzione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è garante del buon andamento, della imparzialità dell'azione amministrativa dell'Unione e dei Comuni aderenti, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati nella

prima seduta o a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nelle sedute successive.

4. Il Difensore Civico è scelto tra persone proposte da singoli cittadini e/o da associazioni e/o dalla Consulta delle associazioni laddove costituita. All'uopo entro 45 gg. dalla cessazione dell'incarico il Segretario dell'Unione cura l'affissione all'Albo dell'ente per 30 gg. di apposito avviso.
5. Il Difensore deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto tra cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa comprovata col possesso della laurea in materie giuridico - economiche.
6. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione, nonché di qualsiasi libera professione esercitata nell'ambito del territorio dell'Unione.
7. E' ineleggibile alla carica di Difensore Civico chi ha ricoperto nel quinquennio precedente le seguenti cariche: rappresentante dell'Italia al parlamento europeo, parlamentare e membro del governo della Repubblica, presidente della regione, sindaco, presidente della provincia, consiglieri dei comuni e delle province e della regione, i componenti delle giunte comunali e provinciali e regionale, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità

montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali.

8. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza da parte del Consiglio dell'Unione, secondo quanto previsto dalla normativa per i Consiglieri comunali.
9. Il Difensore Civico rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità della prima elezione. E' consentito un terzo mandato purché non consecutivo.
10. I poteri e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono esercitati fino all'entrata in carica del successore, e comunque per non oltre 45 giorni.

Art.8-ter

Le funzioni ed i poteri del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni e i suoi poteri in piena autonomia ed indipendenza rispetto agli organi e agli Uffici del Comune e dell'Unione.
2. Il Difensore Civico interviene su richiesta dei Cittadini singoli o associati, o per propria iniziativa presso l'Amministrazione dell'Unione e dei Comuni associati, le Aziende speciali, le Istituzioni, i Concessionari di servizi pubblici, i Consorzi e le Società partecipate che gestiscono servizi pubblici nel territorio dell'Unione.
3. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico verifica e rileva eventuali irregolarità, negligenze, carenze o ritardi nei procedimenti amministrativi.

4. In relazione alle questioni sottoposte al suo esame, il Difensore Civico valuta anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerisce i mezzi e i rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
5. Partecipa alla Commissione per le Garanzie Statutarie, laddove istituita, con solo voto consultivo.
6. Per meglio consentire l'espletamento delle funzioni assegnategli dalla legge e dal presente Statuto, copia delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione, dei Consigli Comunali e della Giunta dell'Unione e delle Giunte dei Comuni vengono trasmesse al Difensore Civico negli stessi termini e secondo le modalità di trasmissione previsti per i capigruppo consiliari.
7. Il Difensore Civico trasmette al Consiglio dell'Unione, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte, suggerimenti e osservazioni atte al miglioramento dell'azione amministrativa.
8. La Giunta dell'Unione stabilisce, con propria deliberazione, la sede, le strutture e i mezzi per l'espletamento delle funzioni. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione in misura non superiore a quella prevista dalla legge per gli Assessori comunali.

Art.8-quater

Le modalità di intervento del difensore civico

1. I Cittadini singoli o associati che abbiano interesse ad un procedimento amministrativo presso l'Amministrazione

dell'Unione e dei Comuni, o Enti o Aziende di cui al comma 2 del precedente articolo, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato del procedimento. Trascorsi 30 giorni, senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una non adeguata, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico può convocare direttamente il responsabile del procedimento dell'atto in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipende. Con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.
3. In occasione di tale esame il Difensore Civico fissa, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione del procedimento, dandone notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Presidente e/o al Sindaco ed al Segretario.
4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale, dall'Unione e dagli Enti ed Aziende e Società partecipate di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve segnalare al Presidente e/o Sindaco i funzionari che impediscono o ritardano l'espletamento delle sue funzioni.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore Civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

5. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita qualsiasi Autorità avente funzioni giurisdizionali.

Capo II

Il Consiglio

Art.9

Composizione ed organizzazione interna

1. Il consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da un numero pari di consiglieri stabilito in complessivi **20 (venti)** così suddivisi fra i Comuni partecipanti all'Unione:
 - a. dieci, eletti dal Consiglio comunale di Villa d'Almè;
 - b. dieci, eletti dal Consiglio comunale di Almè.
2. Ciascun consiglio comunale, nella prima seduta di cui all'art.40 del TUEL, elegge, al proprio interno, tra i consiglieri, i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze, cui spettano tre consiglieri. A tal fine l'elezione avviene con votazioni separate, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza. Ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
3. I Consiglieri dell'Unione non rieletti alla carica di Consigliere Comunale decadono immediatamente dalla carica nell'Unione.
4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi Consigli Comunali decadono immediatamente dalla carica nell'Unione.
5. Il consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In ogni seduta del consiglio dell'Unione

sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

6. Ciascun consigliere comunica per iscritto al Presidente il nome del gruppo cui aderisce. Il consigliere più anziano per ogni gruppo, in mancanza di espressa designazione da parte dei rispettivi gruppi, assume le funzioni e le prerogative del capo-gruppo.

Art.10

Competenza del Consiglio

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, adottato dalla Giunta e presentato dal Presidente al Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. Il programma viene adeguato in occasione della elezione, in ciascun comune aderente all'Unione, di un nuovo Sindaco.
3. Il Presidente e la giunta forniscono periodicamente al consiglio rapporti per settori di attività, che consentano di apprezzare l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

4. Il consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della giunta, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate ed i rapporti, anche finanziari, tra l'Ente ed i comuni associati.
5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni, ovvero in quelle costituite dall'Unione stessa, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ad esso espressamente riservata dalla legge. I rappresentanti in carica sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.
6. Il consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art.11

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art.12

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risoltrice.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dallo statuto del Comune di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede nella prima seduta successiva ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.

Capo III

Il Presidente e la giunta

Art.13

Elezione del Presidente

1. Fino al 31 dicembre successivo alla firma dell'Atto Costitutivo le funzioni di Presidente dell'Unione sono esercitate dal Sindaco del

Comune di Almè. Il Sindaco del Comune di Villa d'Almè assume le funzioni di Vice-Presidente dell'Unione.

2. Successivamente a tale data, le funzioni di Presidente e Vice-Presidente dell'Unione, vengono assunte alternativamente ed a rotazione, con periodicità annuale, dai due Sindaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino al 31 dicembre successivo all'elezione del nuovo Sindaco.

Art.14

Composizione e nomina della giunta

1. La giunta è composta dal Presidente dell'Unione, dal Vice-Presidente e da **6 (sei)** Assessori nominati dal Presidente.
2. Gli Assessori sono scelti tra i componenti delle Giunte comunali. Ogni comune aderente all'Unione esprime tre assessori.
3. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'unione.
4. I componenti della Giunta, se non facenti parte del Consiglio dell'Unione, intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art.15

Il Presidente

1. Nella seduta successiva alla sua entrata in carica, il Presidente dà comunicazione al consiglio della formazione della giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente.
2. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta dell'Unione.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente della stessa, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Art.16

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o di impedimento.
2. In assenza del Vice-Presidente, le funzioni di Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art.17

La giunta

1. La giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti.

3. La giunta adotta collegialmente gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente.

Art.18

Decadenza e dimissioni dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore nel comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio di Assessore nella giunta dell'Unione.
3. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone comunicazione al consiglio.

Art.19

Disposizione di rinvio

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i comuni.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.20

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla giunta.
2. L'Unione dispone di uffici propri e proprio personale e può avvalersi degli uffici e del personale dei comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.24.

Art.21

Segretario dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione nomina il Segretario, scegliendolo, a rotazione, tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente. Il Segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione e può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte.
3. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

4. Le funzioni di Vice-Segretario dell'Unione sono attribuite al Segretario comunale non individuato quale Segretario dell'Unione.
5. Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Qualora i Comuni di Almè e di Villa d'Almè, si avvalgano, previa convenzione, del medesimo segretario comunale, le funzioni vicarie sono attribuite, in ordine di anzianità nella qualifica, ai funzionari, che le esercitano nei rispettivi enti.

Art.22

Responsabili dei servizi

1. Il Presidente dell'Unione nomina i Responsabili, da preporre ai diversi servizi in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente, individuandoli tra i funzionari dell'Unione, ovvero in mancanza, e previa intesa con i relativi enti, tra i funzionari dipendenti dei Comuni aderenti all'Unione, formalmente incaricati, presso i rispettivi enti, dell'esercizio delle funzioni di cui all'art.107 del TUEL. Gli incarichi così conferiti possono essere revocati dal Presidente nel caso di mutamenti organizzativi, in caso di reiterata e grave inosservanza delle direttive del Presidente e della Giunta, e nel caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati.
2. Spettano ai responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente; sono ad

essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) l'adozione delle determinazioni a contrattare;
- d) la stipulazione dei contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, ciascuno per il servizio di competenza nei limiti della dotazione finanziaria assegnata;
- f) gli atti di amministrazione e gestione del personale comunque assegnato al proprio servizio;
- g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, nonché i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) l'espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio, ad eccezione dei meri atti di indirizzo.

3. I responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art.23

Personale dell'Unione

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente è disciplinato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.
2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione delle proprie risorse umane, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
3. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. In caso di scioglimento dell'Unione, il personale dipendente dall'Unione, viene riassorbito dai Comuni, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

Art.24

Principi di collaborazione tra Comuni ed Unione

1. L'Unione ricerca con i comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La giunta dell'Unione può proporre ai Comuni di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un apposito accordo scritto con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.
5. Nelle funzioni, nei servizi e nelle attività ad essa demandate, l'Unione adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE E SERVIZI PUBBLICI

Art.25

Principi della partecipazione popolare

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce

l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.

2. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal consiglio, i quali disciplinano le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Art.26

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutti i servizi pubblici da essa direttamente od indirettamente assunti, lo strumento della Carta dei servizi.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art.27

Finanze e patrimonio dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha un proprio demanio e patrimonio. Dei beni dell'Unione viene tenuto un inventario.
3. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. Il Presidente dell'Unione ha cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
5. Le risorse proprie attingono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni affidati.
6. I trasferimenti ordinari dei Comuni devono assicurare e garantire il pareggio e l'equilibrio economico-finanziario del bilancio dell'Unione, in coerenza con le devoluzioni di funzioni, servizi e attività deliberati, e sono definiti in base ai criteri di riparto degli oneri concertati ed individuati nei provvedimenti che hanno disposto tali devoluzioni, o in successiva pattuizione approvata con concordi atti consiliari o, in mancanza, in ragione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno che precede l'esercizio di competenza da ripartire.
7. I trasferimenti straordinari dei comuni riguardano singole causali predefinite d'intesa con i comuni dell'unione.
8. Se non diversamente disposto dagli accordi o dalla legge, i trasferimenti dei Comuni all'Unione:
 - sono stanziati in bilancio sulla base del fabbisogno definito dall'Amministrazione di concerto con i responsabili dei servizi

- assegnatari delle funzioni, tenuto conto dei vincoli del patto di stabilità che gravano sui singoli enti;
- sono impegnati con l'approvazione del bilancio comunale e senza necessità di ulteriori atti, ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera c) del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - sono assegnati, nel piano esecutivo di gestione del singolo Comune, al responsabile del servizio finanziario, che li versa all'Unione, senza necessità di richiesta, in quattro rate uguali, ciascuna pari ad $\frac{1}{4}$ dell'importo annuo che il Comune è obbligato a stanziare, da erogare entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre, ancorchè il bilancio comunale sia in esercizio provvisorio, fatto salvo il rispetto delle regole di finanza pubblica;
 - non sono soggetti a rendicontazione finale ulteriore rispetto all'ordinario rendiconto della gestione cui l'Unione è tenuta ai sensi dell'art. 227 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art.28

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione riferiti all'orizzonte temporale previsto dalla Legge. A tal fine i comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

2. Il bilancio è redatto nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Con la variazione di assestamento generale i Comuni e l'Unione si coordinano per calibrare accuratamente l'ammontare dei trasferimenti dovuti all'Unione, al fine di garantire all'Unione le risorse occorrenti al regolare svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività ad essa demandate.

Art.29

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione.
2. Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, nonché appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti adottati dai responsabili dei servizi.

Art.30

Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti

e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

Art.31

Affidamento del servizio di Tesoreria

1. L'Unione ha un proprio servizio di tesoreria; fino al 31 dicembre 2007, il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, all'istituto bancario che svolge le predette funzioni per il Comune ove ha sede l'Unione.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Norme transitorie

Art.32

Regolamenti

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il consiglio può deliberare, su proposta della giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che costituiscono l'Unione.
2. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del comune di Villa d'Almè.
3. Fino all'adozione del proprio regolamento di contabilità, l'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento di contabilità del comune di Villa d'Almè.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva”.

Art.33

Albo dell'Unione

1. Presso la sede dell'Unione è istituito l'Albo per la pubblicazione dei Regolamenti, delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, dei manifesti, e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
2. Per l'efficacia degli atti adottati dagli organi dell'Unione, si osservano le disposizioni applicabili in materia ai Comuni. Copia delle deliberazioni dell'Unione e dei Comuni aderenti viene trasmessa al difensore civico negli stessi termini e secondo le modalità di trasmissione previsti per i capigruppo consiliari.

Capo II

Norme finali

Art.34

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal

momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art.35

Proposte di modifica dello statuto

1. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli comunali partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione, con le maggioranze prescritte dal T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le modifiche statutarie.

Art.36

Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, la cui entità è commisurata all'entità della loro rispettiva popolazione.

Art.37

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Fino all'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici, le funzioni di Messo dell'Unione sono svolte, di norma, dal messo del Comune ove ha sede l'Unione. Il Presidente può conferire dette funzioni anche ai messi dei restanti comuni aderenti all'Unione.

3. Fino all'adozione da parte del Presidente del decreto di nomina del Segretario, le relative funzioni sono svolte dal Segretario del comune di Almè.
4. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei comuni partecipanti all'Unione.
5. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione agli Albi dei comuni aderenti all'Unione.
6. In fase di prima attuazione i Sindaci dei comuni aderenti all'Unione, convocano i rispettivi consigli, da tenersi entro 15 giorni dalla firma dell'Atto costitutivo, per l'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
7. Fino alla individuazione di una propria sede, l'Unione, per i propri uffici, utilizza gli spazi messi a disposizione dai Comuni. La manutenzione ordinaria di detti locali è eseguita a cura dei Comuni con oneri a carico del bilancio dell'Unione.

**STATUTO DELL'UNIONE
DEI COMUNI DI ALME' E VILLA D'ALME'**

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 - Istituzione dell'Unione tra i comuni di Almè e Villa d'Almè

Art.2 - Finalità dell'Unione

Art.3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

Art.4 - Durata dell'Unione

Art.5 - Recesso di un comune e scioglimento dell'Unione

Art.6 - Funzioni dell'Unione

Art.7 - Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione

TITOLO II

ORGANI

Capo I - Organi del 'Unione

Art.8 – Organi

Art.8 *bis* – Istituzione del difensore civico

Art.8 *ter* – Le funzioni ed i poteri del difensore civico

Art.8 *quater* – Le modalità di intervento del difensore civico

Capo II - Il Consiglio

Art.9 - Composizione ed organizzazione interna

Art.10 - Competenze

Art.11 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art.12 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Capo III - Il Presidente e la giunta

Art.13 - Elezione del Presidente

Art.14 - Composizione e nomina della giunta

Art.15 - Il Presidente

Art.16 - Il Vicepresidente

Art.17 - La giunta

Art.18 - Dimissioni dalla carica di Assessore

Art.19 - Disposizione di rinvio

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.20 - Principi generali

Art.21- Segretario dell'Unione

Art.22- Responsabili dei servizi

Art.23- Personale dell'Unione

Art.24 - Principi di collaborazione tra comuni ed Unione

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE E SERVIZI PUBBLICI

Art.25 - Principi della partecipazione

Art.26 - Principi in materia di servizi pubblici locali

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art.27 - Finanze e patrimonio dell'Unione

Art.28 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art.29 - Ordinamento finanziario e contabile

Art.30 - Revisione economica e finanziaria

Art.31 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Norme transitorie

Art.32 - Regolamenti

Art.33 - Albo

Capo II – Norme finali

Art.34 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art.35 - Proposte di modifica dello statuto

Art.36 - Norma finanziaria

Art.37 - Norma finale